Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 119° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 11 maggio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

(3776)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1978 registro n. 9 Difesa, foglio n. 253

E' conferita la croce al valor militare in favore di: PIRAS Domenico, nato a Gairo (Nuoro) l'8 ottobre 1920, caporale magg. del 28° rgt. fanteria, con la seguente motivazione: « Per lo spirito di sacrificio, il senso del dovere e lo sprezzo del pericolo dimostrati nei combattimenti di q. 149 ». — El Alamein, nel periodo 14 luglio-9 agosto 1942.

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate in favore di: BOLLATI Mario, nato a Pianello (Piacenza) il 23 agosto 1916, geniere della 25ª compagnia collegamenti, con la seguente motivazione: « Geniere di una squadra telegrafisti, durante un furioso bombardamento di artiglieria nemica, si offriva più volte volontario per la riattivazione dei collegamenti interrotti, compiendo il pericoloso lavoro con calma e sprezzo del pericolo ». — Z.O., 26-27 aprile 1943.

(3497)

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1978 registro n. 9 Difesa, foglio n. 267

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate in favore di: CIVINO Orlando, nato a Calimera (Lecce) il 1° aprile 1914, soldato del 226° rgt. fanteria « Arezzo », con la seguente motivazione: « Per la condotta esemplare, sempre fra i primi nell'attacco durante i combattimenti di Golloborda. Esempio di coraggio non comune ed alto senso del dovere ». — Golloborda, 17-30 novembre 1940.

(3498)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **1184**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dei centri avicoli di Roma, di Corticella (Bologna) e di Portici (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal Comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che gli enti pubblici « Centri avicoli di Roma, di Corticella (Bologna) e di Portici (Napoli) » non sono necessari ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti pubblici « Centri avicoli di Roma, di Corticella (Bologna) e di Portici (Napoli) » sono soppressi.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2.

La parte del patrimonio, comprendente il materiale scientifico e le attrezzature di pertinenza dei centri avicoli di Roma, di Corticella (Bologna) e di Portici (Napoli), è devoluta, rispettivamente, all'Università degli studi di Perugia - facoltà di agraria, all'Università degli studi di Bologna e all'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978, n. **159**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Asilo infantile Ambrogio e Maria Pagani », in Lurago Marinone.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Asilo infantile Ambrogio e Maria Pagani », in Lurago Marinone (Como).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1978
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1978, n. **160**.

Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Cropani.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Cropani, ente morale, in Cropani (Catanzaro), viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1978
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1978, n. **161**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in Roma.

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice 8 luglio 1975, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni datate 10 e 18 dicembre 1976, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1978
Registro n. 9 Interno, foglio n. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1978, n. **162**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS.ma delle Grazie, in Motta San Giovanni.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS.ma delle Grazie, in frazione Lazzaro del comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1978
Registro n. 9 Interno, foglio n. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1978, n. **163**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo diacono e martire, in Bologna.

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bologna 30 gennaio 1971, integrato con due dichiarazioni datate 18 febbraio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo diacono e martire, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1978
Registro n. 9 Interno, foglio n. 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1978, n. **164**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire, in Savona.

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire, in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1978
Registro n. 9 Interno, foglio n. 107

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1978.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, in Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 11 maggio 1977 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 6.281.500.000 (seimiliardiduecentottantunomilionicinquecentomila) ed è composto di quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3655)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva della commissione CEE del 1° dicembre 1976, n. 76/934, che modifica l'allegato della direttiva del 17 dicembre 1973, n. 74/63 del consiglio, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge n. 281 datata 15 febbraio 1963, modificata dalla legge n. 399 datata 8 marzo 1968, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1975, modificato con decreto ministeriale in data 13 marzo 1976, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del consiglio CEE n. 74/63 in data 17 dicembre 1973, modificata con direttiva della commissione CEE n. 76/14 in data 15 dicembre 1975, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi;

Vista la direttiva della commissione CEE n. 76/934 del 1° dicembre 1976 che modifica l'allegato della direttiva del consiglio CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973;

Ritenuto necessario conformare le disposizioni nazionali in materia di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi a quelle della predetta direttiva della commissione CEE n. 76/934, del 1° dicembre 1976;

Sentito il parere favorevole della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge n. 281 in data 15 febbraio 1963, modificata dalla legge n. 399 in data 8 marzo 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' recepita nell'ordinamento nazionale in materia di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi, la direttiva della commissione CEE n. 76/934 del 1° dicembre 1976.

Art. 2.

Le indicazioni relative alle voci n. 2-Piombo e n. 5-Nitriti, di cui alla parte *A*. - Sostanze (ioni o elementi) dell'allegato al decreto ministeriale in data 30 dicembre 1975, modificato dal decreto ministeriale in data 13 marzo 1976, sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di prodotto, al tasso di umidità del 12%
2. Piombo	Mangimi semplici ad eccezione di:	10
	foraggi verdi	40
	fosfati	30
	lieviti	5
	Mangimi composti integrati (mangimi completi)	5
5. Nitriti	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
	Mangimi composti integrati (mangimi completi) ad eccezione di: mangimi destinati agli animali familiari esclusi uccelli e pesci di acquario	15 (espresso in nitrito di sodio)

Art. 3.

La voce n. 9-Semi e derivati della loro trasformazione, di cui alla parte *B* - Prodotti, dell'allegato al decreto ministeriale in data 30 dicembre 1975, e successiva modifica, viene depennata dalla sua attuale posizione e sostituita, nell'allegato al predetto decreto, da una nuova parte *C* - Impurezze botaniche, redatta come segue:

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di sostanza nello stato in cui si trova
C - Impurezze botaniche:		
1. Albicocco - Prunusarmeniaca L.	tutti i mangimi	I semi e i frutti delle specie vegetali qui elencate e i derivati della loro trasformazione possono trovarsi nei mangimi solo sotto forma di tracce quantitativamente indeterminabili.
2. Mandorlo amaro - Prunus dulcis (Mill) D. A. Webb var. amara (DC) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC Focke)		
3. Frutti del faggio non decorticati - Fagus silvatica (L.)		
4. Camelina - Camelina sativa (L.) Crantz		
5. Mowrah, bassia, madhuca - Madhuca Longifolia (L.) Macbr (=Bassia Longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gml. (=Bassia latifolia Roxb. = Illipe latifolia (Roxb.) F. Mueller)		
6. Purgére - Jatropha curcas L.		
7. Croton - Croton tiglium L.		
8. Senape indiana - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West) Thell.		
9. Senape di sarepte - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea		
10. Senape cinese - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin		
11. Senape nera - Brassica nigra (L.) Koch		
12. Senape d'Etiopia - Brassica carinata A. Braun		

Art. 4.

A seguito della modifica di cui al precedente articolo, nella parte *B* - Prodotti, dell'allegato al più volte citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1975, la voce n. 10 diventa voce n. 9 e la voce n. 11 diventa voce n. 10 ed in questa le parole « *Crotolaria* L. ssP » sono sostituite dalle parole « *Crotolaria* spp ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 marzo 1978

p. *Il Ministro della sanità*
RUSSO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3787)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Allicarbo » discoidi della ditta Laboratorio chimico biologico prodotti dott. Maffioli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5131/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 luglio 1950, 3 febbraio 1954 e 17 febbraio 1969, con i quali venne registrata al n. 3685 la specialità medicinale denominata « Allicarbo » discoidi, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico prodotti dott. Maffioli, con sede in Milano, via Mazzini, 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Alzano Lombardo (Bergamo), via Acerbis, 17;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando dimostrata, altresì, la validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Vista l'istanza con la quale la ditta interessata ha chiesto la modifica di composizione del prodotto in questione;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 luglio 1977, ritenendo ingiustificate anche le indicazioni proposte dalla ditta interessata per la nuova composizione, ha espresso parere favorevole alla revoca della registrazione della specialità medicinale di cui trattasi;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Allicarbo » discoidi, registrata al n. 3685, in data 22 luglio 1950, 3 febbraio 1954 e 17 febbraio 1969, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico prodotti dott. Maffioli, con sede in Milano, via Mazzini, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3664)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bellugen » 25 compresse della ditta Riofarm, in Legnano (Decreto di revoca n. 5124/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 novembre 1952, con il quale venne registrata al n. 7236 la specialità medicinale denominata Bellugen nella confezione 25 compresse a nome della ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), via Meucci, 11, già sita in Milano, via Carlo Ravizza, preparata nell'officina farmaceutica della ditta dott. H. Grossmann e Cie di Basilea (Svizzera);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Bellugen nella confezione 25 compresse, registrata al n. 7236 in data 27 novembre 1952 a nome della ditta Riofarm di Legnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3658)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana;

Vista la nota n. 1163 del 16 febbraio 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze chiede la sostituzione del presidente della citata commissione, dott. Mario Cantucci, con il dott. Isidoro Alberti, attuale dirigente dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alberti è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana, in sostituzione del dott. Mario Cantucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3697)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

Sostituzione di due membri effettivi della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana;

Vista la nota n. 7148 del 31 dicembre 1977, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Firenze chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, dei signori Rinaldo Mariotti e Alessandro Falasconi rappresentati effettivi della UIL, dimissionari, rispettivamente con i signori Dino Santini e Manfredo Berti;

Decreta:

I signori Dino Santini e Manfredo Berti sono nominati membri effettivi in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana, quali rappresentanti della UIL, in sostituzione rispettivamente dei signori Rinaldo Mariotti e Alessandro Falasconi, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3698)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1978.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, del personale appartenente:

a) ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica;

b) al personale non docente dei ruoli delle università e degli osservatori astronomici;

c) al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica;

Vista la comunicazione in data 18 marzo 1978, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione, indica l'opportunità di stabilire la data unica delle elezioni per il giorno 29 ottobre 1978;

Udito il consiglio di amministrazione nelle sedute del 23 marzo 1978, 6 aprile 1978 e 13 aprile 1978;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono indette per il giorno 29 ottobre 1978 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino, ufficio scolastico interregionale, corso Matteotti, 32/*A*;

Liguria, con sede in Genova, ufficio scolastico regionale, corso A. Podestà, 5;

Lombardia, con sede in Milano, ufficio scolastico regionale, via M. Gonzaga, 2;

Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, ufficio scolastico regionale, piazza S. Antonio Nuovo, 6;

Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia, ufficio scolastico interregionale, Cannareggio 6099, pal. Van Axel;

Emilia-Romagna, con sede in Bologna, ufficio scolastico regionale, via Fossalta, 2;

Toscana, con sede in Firenze, ufficio scolastico regionale, Lungarno del Tempio, 2;

Marche, con sede in Ancona, ufficio scolastico regionale, via XXV Aprile;

Abruzzo e Molise, con sede in L'Aquila, ufficio scolastico interregionale, via Crispomonti, 3;

Lazio e Umbria, con sede in Roma, ufficio scolastico interregionale, via Pianciani, 32;

Campania, con sede in Napoli, ufficio scolastico regionale, via Roma, 402;

Puglia e Basilicata, con sede in Bari, ufficio scolastico interregionale, via Cairoli, 42;

Calabria, con sede in Catanzaro, ufficio scolastico regionale, viale dei Normanni;

Sicilia, con sede in Palermo, ufficio scolastico regionale, via Sampolo, 65;

Sardegna, con sede in Cagliari, ufficio scolastico regionale, viale Regina Margherita, 6.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Di Palma dott. Dante, consigliere di Stato.

Componenti:

Azzarita dott. Mario, dirigente superiore del Ministero della pubblica istruzione;

Jurlaro Pitzalis dott.ssa Guglielmina, dirigente superiore del Ministero della pubblica istruzione;

Molina dott. Antonio, dir. segr., Conservatorio di Roma;

Mattei dott. Luigi, primo dirigente del Ministero della pubblica istruzione;

Taverna Roberto, segretario dell'Università di Parma;

Carlini Ubaldo, tec. esec. dell'Università di Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 24 maggio 1978.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Intindoli dott. Ferdinando, dirigente superiore, U.S.R. Torino.

Componenti:

Luzzi dott. Giorgio, direttore di sezione, U.S.R. Torino;

Gabbio rag. Pier Carlo, ispett. capo rag., U.S.R. Torino;

Bertini dott. Oddo Piero, dir. segr., Conservatorio di Torino;

Corradi dott. Sergio, vice dir. rag., Università di Torino;

Gallo dott. Giovanni, consigliere, Politecnico di Torino;

Arena Giovanna, segr., P.S. Torino.

LIGURIA

Presidente:

Noce dott. Pasquale, dirigente superiore, U.S.R. Genova.

Componenti:

Scardino dott. Alberto, consigliere, U.S.R. Genova;

Lazzaretti prof. Franco, segretario, U.S.R. Genova;

Frusi dott. Carlo, dir. segr., Conservatorio di Genova;

Pellitteri dott. Domenico, dir. amm.vo agg., Università di Genova;

Armento Giovanni, coad. princ., U.S.R. Genova;

Solari Ugo, coad. princ., Università di Genova.

LOMBARDIA

Presidente:

Silveri dott. Antonio, dirigente superiore, U.S.R. Milano.

Componenti:

Malfer dott.ssa Sonia n. Arenà, dir. sezione, U.S.R. Milano;

Cantarone dott. Gaetano, dir. segr., Conservatorio di Milano;

Repizzi dott. Carlo, vice dir. rag., Università di Milano;

Mileto dott. Alessandro, consigliere, Politecnico di Milano;

Ricco dott. Antonio, isp. capo rag., P.S. Milano;

Palumbo Giuseppina, tec. esec., Università di Milano.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Billi dott. Francesco, primo dirigente di ragioneria, U.S.R. Trieste.

Componenti:

Sodomaco dott.ssa M. Luisa Mancini, rag., U.S.R. Trieste;

Prestigiovanni Salvatore, segr., U.S.R. Trieste;

Comelli Bundi Eva, segr., Conservatorio di Trieste;

Baldini dott. Aldo, dir. amm.vo 2ª classe, Università di Trieste;

Chilar dott.ssa Giulia in Cialdella, dir. amm.vo 2ª classe, Università di Trieste;

Telesforo dott. Roberto, vice dir. rag., P.S. Gorizia.

VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Vittozzi dott.ssa Vittoria n. Pellegrini, dirigente superiore, U.S.R. Venezia.

Componenti:

Condorelli dott. Antonino, 1° dirigente, U.S.R. Venezia;

Lepore dott. Mario, 1° dir. rag., U.S.R. Venezia;

Bolla dott.ssa Luciana, dir. segr., Conservatorio di Venezia;

Artmann dott. Dino, 1° dir., Ist. Arch. di Venezia;

Nardo rag. Giancarlo, dir. rag. 2ª classe, Università di Venezia;

Ambrosi Ferdinando, segretario, P.S. Venezia.

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Caputo dott. Domenico, dirigente superiore, U.S.R. Bologna.

Componenti:

Maiolini dott. Carmelo, dir. div. agg., U.S.R. Bologna;
Albertazzi Guido, segr. capo, U.S.R. Bologna;
Ferrari Bergonzoni Milena, segr., Acc. BB.AA. Bologna;
Fiori dott. Adriano, 1° dir., Università di Bologna;
Betetti dott.ssa Francesca, consigliere, Università di Bologna;
Biagiotti Mauro, coad. datt., U.S.R. Bologna.

TOSCANA

Presidente:

Guidi dott.ssa Elvira, dirigente superiore, U.S.R. Firenze.

Componenti:

Tanganelli rag. Aldo, dir. rag. 2ª classe, U.S.R. Firenze;
Russo dott. Vincenzo, dir. segr., Conservatorio di Firenze;
Scansani rag. Giuseppe, dir. rag. 2ª classe, Università di Firenze;
Burroni Maria Teresa, segr. principale, Università di Firenze;
Semplici Cei dott.ssa Iolanda, 1° dirigente, Universita di Siena;
Grassi Antonio, segretario, P.S. Firenze.

MARCHE

Presidente:

Ambrosino dott. Michele, primo dirigente, U.S.R. Ancona.

Componenti:

Mora Angelo, segretario, U.S.R. Ancona;
Stronati Giuseppe, coad. sup., U.S.R. Ancona;
Mengacci dott. Paolo, dir. segr., Acc. BB.AA. Urbino;
Ferri dott. Sandro, consigliere, Università di Ancona;
Ulisse dott. Francesco, consigliere, Università di Ancona;
Argentati Marinella, coad. datt., U.S.R. Ancona.

ABRUZZO E MOLISE

Presidente:

Boccia dott. Bruno, dirigente superiore, U.S.R. L'Aquila.

Componenti:

Di Cesare dott. Giuseppe, 1° dir., U.S.R. L'Aquila;
Giancola dott. Pasquale, isp. gen. esaur., P.S. L'Aquila;
Mastropietro dott. Beniamino, isp. gen. esaur., P.S. L'Aquila;
Carducci Dino, isp. capo rag., U.S.R. L'Aquila;
Mucci dott. Domenico, dir. segr., Conservatorio di L'Aquila;
Occhiuzzi Gaetano, segr., P.S. L'Aquila.

LAZIO E UMBRIA

Presidente:

De Leo dott. Massimo, dirigente superiore, U.S.R. Roma.

Componenti:

Dall'Ara rag. Franco, ragioniere, U.S.R. Roma;
Panzano dott. Nicola, dir. segr., Accademia nazionale di danza di Roma;
Spinelli dott. Gaetano, dir. sez., Università di Roma;
Palange dott. Ferdinando, dir. sez., Università di Roma;
Magrini Angelo, segr. princ., U.S.R. Roma;
Pupella Angelo, tec. laureato, Università di Roma.

CAMPANIA

Presidente:

De Filippis dott. Federico, dirigente superiore, U.S.R. Napoli.

Componenti:

Martinucci dott. Pasquale, 1° dir. rag., U.S.R. Napoli;
Santo dott. Raffaele, dir. segr., Acc. BB.AA. Napoli;
Brienza dott. Martino, dir. amm. 1ª classe, Università di Napoli;
Cavaliere dott. Mario Rosario, dir. amm. 1ª classe, Ist. Orientale di Napoli;
Cuomo Angelo, segr., U.S.R. Napoli;
Gerace dott. Antonio, 1° dir., Ist. navale di Napoli.

PUGLIA E BASILICATA

Presidente:

Bisceglia dott.ssa Vittoria n. Porcelli, primo dirigente, U.S.R. Bari.

Componenti:

Caputi dott. Luigi, dir. sez., U.S.R. Bari;
Mastroviti Gaetano, segr. capo, U.S.R. Bari;
Delle Grazie dott. Vito Antonio, dir. segr., Accademia BB.AA. Lecce;
Di Stefano dott. Filippo, dir. amm.vo 1ª classe, Università di Bari;
De Santis dott. Giorgio, cons., Università di Bari;
Zicolella Maria Giuseppa, coad. datt., P.S. Bari.

CALABRIA

Presidente:

De Rosa dott. Antonio, dirigente superiore, U.S.R. Catanzaro.

Componenti:

De Masi G. R. dott. Michele, dir. div., U.S.R. Catanzaro;
Barbuto dott. Ilario, dir. sez., U.S.R. Catanzaro;
Vincelli dott. Antonio, dir. div. agg., P.S. Catanzaro;
Di Bernardo dott. Giacomo, dir. segr., Conservatorio di Reggio Calabria;
Fracassa dott. Franco, dir. sez., Università di Cosenza;
Leone dott. Luigi, dir. rag. 2ª classe, P.S. Catanzaro.

SICILIA

Presidente:

Antinoro dott. Giuseppe, dir. superiore, U.S.R. Palermo.

Componenti:

Buscemi dott. Alessandro, dir. sez., U.S.R. Palermo;
Grillo dott. Mariano, dir. sez., U.S.R. Palermo;
Amato dott. Arrigo, dir. segr., Conservatorio di Palermo;
Guagliardo dott. Filippo, 1° dir., Università di Palermo;
Leone dott. Camillo, dir. sez., Università di Palermo;
Gibaldi rag. Antonio Angelo, dir. rag. 2ª classe, P.S. Palermo.

SARDEGNA

Presidente:

Solinas dott. Vittorio, primo dirigente, U.S.R. Cagliari.

Componenti:

Floridia dott. Giuseppe, 1° dir. rag., U.S.R. Cagliari;
Tore Piergiorgio, segr., U.S.R. Cagliari;
Murtas dott.ssa Ignazia in Giuliani, dir. segr., Conservatorio di Cagliari;
Toxiri dott. Egisto, dir. amm. agg., Università di Cagliari;
Mulas Antonello, segr., P.S. Cagliari;
Solinas dott. Vincenzo, tec. laureato, Università di Cagliari.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro: PEDINI

(3760)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Verona ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona; il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona »; i decreti del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il vigente statuto, 4 aprile 1974, n. 241 e 14 dicembre 1976, n. 984, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1977, concernente la nomina per un triennio del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la nota in data 6 marzo 1978, con la quale l'Istituto di credito fondiario delle Venezie ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il gr. uff. rag. Nereo Adriano Dal Bianco in sostituzione dell'ing. Oliviero Olivieri;

Sciogliendo la riserva contenuta nel citato decreto ministeriale 8 agosto 1977;

Decreta:

Il gr. uff. rag. Nereo Adriano Dal Bianco è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo denominato: « Ente autonomo per le fiere di Verona », con sede in Verona, in rappresentanza dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in sostituzione dello ing. Oliviero Olivieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3759)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lombardia, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Lombardia, provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-

blica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Pavia - intense precipitazioni del 6, 7, 8, 10 ottobre, 21, 25 novembre, 8 dicembre 1977, 12, 14, 15, 20, 21 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1978

Il Ministro: MARCORA

(3722)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

Pubblicato nel n. L 95 *dell'8 aprile* 1978.

(84/C)

Trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti.

Avviso relativo alla data di entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975.

Pubblicati nel n. L 91 *del 6 aprile* 1978.

(85/C)

Regolamento (CEE) n. 671/78 della commissione, del 3 aprile 1978, che sottopone ad un regime comune di autorizzazione e di contingentamento le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei Paesi a commercio di Stato.

Pubblicato nel n. L 96 *del 10 aprile* 1978.

(86/C)

Regolamento (CEE) n. 672/78 della commissione, del 5 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 673/78 della commissione, del 5 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 674/78 della commissione, del 5 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 675/78 della commissione, del 5 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 676/78 della commissione, del 5 aprile 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 677/78 della commissione, del 5 aprile 1978, che estende la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo A I.

Regolamento (CEE) n. 678/78 della commissione, del 5 aprile 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 679/78 della commissione, del 5 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 92 *del 6 aprile* 1978.

(87/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti interministeriali 26 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Nuoro:	
Onifai	15.800.000
Provincia di Sassari:	
Oschiri	37.000.000

Autorizzazioni ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 29 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Borgo San Lorenzo	119.100.000
Provincia di Venezia:	
Salzano	23.370.000

Con decreti ministeriali 2 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Massa Carrara:	
Carrara	456.000.000
Provincia di Matera:	
Aliano	14.030.000
Provincia di Modena:	
Frassinoro	12.120.000
Provincia di Perugia:	
Cerreto di Spoleto	1.230.000
Provincia di Roma:	
Castelnuovo di Porto	23.000.000

Con decreti ministeriali 2 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Borgo San Lorenzo	140.000.000
Provincia di Massa Carrara:	
Carrara	456.000.000
Provincia di Perugia:	
Monteleone di Spoleto	12.690.000
Provincia di Roma:	
Castelnuovo di Porto	20.920.000
Cerreto Laziale	13.030.000
Provincia di Taranto:	
Leporano	29.260.000

Con decreti ministeriali 3 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Matera:	
Aliano	15.980.000
Provincia di Modena:	
Frassinoro	14.300.000

Con decreti ministeriali 2 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Massa Carrara:	
Carrara	500.000.000
Provincia di Perugia:	
Castel Ritaldi	34.290.000
Montefalco	78.650.000
Provincia di Rieti:	
Poggio Moiano	18.480.000
Provincia di Roma:	
Cerreto Laziale	6.890.000
S. Polo dei Cavalieri	17.850.000
Provincia di Terni:	
Lugnano in Teverina	15.780.000

Con decreto ministeriale 3 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Borgo San Lorenzo	147.000.000

Con decreto ministeriale 4 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Matera:	
Aliano	17.890.000

Revoca del decreto di autorizzazione all'amministrazione comunale di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978, n. 15489/640, il decreto pari numero in data 15 dicembre 1977, con il quale il comune di Roverchiara (Verona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972, è revocato.

Revoca del decreto di autorizzazione all'amministrazione comunale di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1978, n. 15446/50, il decreto pari numero in data 6 febbraio 1978, con il quale il comune di Comano (Massa-Carrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972, è revocato.

(Da 1839/M a 1866/M)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 30 marzo 1978. Attuazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44. Concessione di finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, alla S.p.a. Montefibre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda in data 18 gennaio 1978 della S.p.a. Montefibre, del gruppo Montedison, pervenuta agli uffici di segreteria il 19 gennaio 1978 con prot. n. 3/778, integrata da successive comunicazioni, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di L. 20.766.257.000, per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, impegnate nei lavori di investimento e di manutenzione per conto della società istante, delle retribuzioni relative, rispettivamente, al periodo dicembre 1977-febbraio 1978, oltre alla 13ª mensilità 1977, e quarto trimestre 1977-febbraio 1978;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Vista la nota in data 6 febbraio 1978 della Banca commerciale italiana che si dichiara disponibile alla concessione di tale finanziamento alle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44;

Tenuto conto che la S.p.a. Montedison si è dichiarata disponibile a trasferire propri crediti per L. 14.142.727.105 alla S.p.a. Montefibre, per consentire l'integrale corresponsione delle retribuzioni dovute ai dipendenti di questa ultima società;

Esaminata la documentazione giustificativa e gli atti della istruttoria esperita dal gruppo di lavoro istituito presso la segreteria del Comitato, dai quali risulta che i crediti scaduti e non scaduti ma che matureranno entro il 31 dicembre 1978, vantati dalla società richiedente nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche, ivi compresi i crediti trasferiti da Montedison, per il cui incasso dovrà essere rilasciato mandato irrevocabile alla banca finanziatrice, possono essere ammessi per L. 19.924.095.546 e che gli importi delle retribuzioni relative ai periodi sopra indicati ascendono a L. 19.345.658.000 per i lavoratori dipendenti dalla società ed a L. 406.443.000 per i lavoratori delle imprese appaltatrici, e quindi in complesso a L. 19.752.101.299;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla società Montefibre, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, è determinato in L. 19.752.101.299.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinchè gli ispettorati provinciali, nel cui territorio sono ubicate le aziende della società istante, provvedano a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa.

Dell'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro ed all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3546)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi dell'8 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	868,60	868,60	868,58	868,60	868,50	868,55	868,70	868,60	868,60	868,50
Dollaro canadese	771,60	771,60	771 —	771,60	771,25	771,55	771,20	771,60	771,60	771 —
Franco svizzero	440,67	440,67	440,50	440,67	440,50	440,75	440,35	440,67	440,67	440,50
Corona danese	153,04	153,04	153 —	153,04	153 —	153,02	153,10	153,04	153,04	153,06
Corona norvegese	160,27	160,27	160,25	160,27	160,25	160,20	160,25	160,27	160,27	160,30
Corona svedese	187,56	187,56	187,60	187,56	187,50	187,55	187,56	187,56	187,56	187,50
Fiorino olandese	389,85	389,85	389,75	389,85	388,05	389,80	389,90	389,85	389,85	389,40
Franco belga	26,777	26,777	26,75	26,777	26,77	26,75	26,78	26,777	26,777	26,80
Franco francese	187,76	187,76	187,55	187,76	187,75	187,75	187,72	187,76	187,76	187,60
Lira sterlina	1580,25	1580,25	1581 —	1580,25	1579,80	1580,20	1580,60	1580,25	1580,25	1580,70
Marco germanico	416,90	416,90	416,35	416,90	416,65	416,85	416,64	416,90	416,90	415,90
Scellino austriaco	57,94	57,94	57,92	57,94	57,90	57,90	57,90	57,94	57,94	57,80
Escudo portoghese	19,25	19,25	19,25	19,25	19,35	19,20	19,25	19,25	19,25	19,60
Peseta spagnola	10,723	10,723	10,73	10,723	10,72	10,70	10,724	10,723	10,723	10,75
Yen giapponese	3,866	3,866	3,87	3,866	3,86	3,85	3,868	3,866	3,866	3,85

Media dei titoli dell'8 maggio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,350
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Città di Trieste)	96,750
» 5 % (Beni esteri)	96,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,875
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	80,300
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	75,550
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	89,400

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,725
» » » » 1-10-1979	101,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,250
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,125
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,100
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,450
» » » 10 % 1- 1-1981	94,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,600
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	868,65
Dollaro canadese	771,40
Franco svizzero	440,51
Corona danese	153,07
Corona norvegese	160,26
Corona svedese	187,56
Fiorino olandese	389,875
Franco belga	26,778
Franco francese	187,74
Lira sterlina	1580,425
Marco germanico	416,77
Scellino austriaco	57,92
Escudo portoghese	19,25
Peseta spagnola	10,723
Yen giapponese	3,867

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo, ruolo altre specializzazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.8/22492 del 18 marzo 1978;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 11 del 5 aprile 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (ruolo altre specializzazioni).

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo:

economia e commercio;
scienze economico-marittime;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze statistiche e demografiche;
scienze statistiche ed economiche;
scienze economiche e bancarie;
scienze bancarie ed assicurative;
scienze economiche;
economia politica;
economia aziendale;
sociologia;
scienze economiche e sociali.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso — prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto — gli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con qualifica di segretario superiore di 1ª classe ed equiparata, nonché di segretario superiore o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli o le condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento, ovvero il requisito di cui al secondo comma del precedente art. 2;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

c) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) per cui intendono partecipare.

Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalle domande, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quinto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) una delle lauree ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nella qualifica di concorso, come specificato al successivo art. 15 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono oltresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di ispettore, appartenente allo stesso ruolo della qualifica di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione — ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 citato, sostituito dall'art. 1, secondo comma, del successivo decreto ministeriale 28 aprile 1976, n. 925 — è composta da: un presidente scelto fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di quattro commissari, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due scelti fra il personale direttivo dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo dell'Azienda.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE

Una prova scritta su tema di diritto privato (punto 1).

Una prova scritta su tema concernente l'economia politica e politica economica e finanziaria, con possibili riferimenti alla economia e politica dei trasporti, a scelta della commissione (punti 3 e 4).

Una prova orale consistente, oltre che all'interrogazione, anche in un colloquio sulle seguenti materie oggetto del programma, volto ad accertare la capacità di pratica soluzione di un quesito (punti da 1 a 11).

1) *Diritto privato.*

Fonti del diritto oggettivo;
Persone fisiche e giuridiche; capacità giuridica e capacità di agire;
Il negozio giuridico. Presupposti. Elementi essenziali ed accidentali. Invalidità e inefficacia;
La rappresentanza. Procura. Mandato;
I diritti reali, la proprietà, il possesso e le azioni a loro difesa;
Prescrizione e decadenza;
Le obbligazioni: concetto, fonti, effetti, modificazioni e modi di estinzione;
Il contratto in generale. Contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario;
Il titolo di credito;
L'impresa e le società commerciali;
La tutela esecutiva dei diritti di credito e le procedure concorsuali;
Amministrazione della proprietà immobiliare ferroviaria, gestione del patrimonio immobiliare, sistema tributario a carico della proprietà immobiliare ferroviaria.

2) *Diritto pubblico.*

Lineamenti generali della Costituzione italiana;
Le fonti del diritto;
Lineamenti generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato;
Diritti soggettivi ed interessi. Mezzi di tutela;
I contratti dello Stato e degli enti pubblici;
Gli atti amministrativi; il procedimento; i provvedimenti; efficacia; nullità e invalidità. Annullamento e revoca di ufficio;
Demanio e patrimonio dello Stato;
Il rapporto di pubblico impiego in generale.

3) *Economia politica Politica economica e finanziaria.*

Elementi generali, bisogni, beni, scambi e valori; teoria generale della politica economica, produzione e sue fonti; teorie sul salario e profitti; comportamento tradizionale delle imprese in regime di concorrenza; monopolio e concorrenza monopolistica, gradi di monopolio;
La formazione dei prezzi nei vari regimi di mercato;
Moderne tecniche per la scelta degli investimenti;
Distribuzione del reddito delle imprese e remunerazione delle varie fonti produttive;
Reddito e produzione nazionale distribuzione del reddito nazionale;
Nozioni di contabilità nazionale;
Moneta e sue funzioni, forme moderne di inflazione e deflazione, funzione del credito;
Evoluzione strutturale del sistema economico;
I sindacati dei lavoratori, l'avvento della tecnocrazia; funzione economica del Governo e problemi di piena occupazione;
La programmazione nei Paesi ad economia mista;
Intervento dello Stato nell'evoluzione economica;
Caratteristiche del sistema tributario italiano ed effetti economici delle imposte;
Le imprese pubbliche;
Economia internazionale: gli scambi con l'estero (nozioni su regioni doganali ed accordi tariffari);
La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti;
I regimi principali dei cambi;
I sistemi monetari;
La liquidità ed i nuovi metodi dei regolamenti internazionali;
Organismi internazionali.

4) *Economia e politica dei trasporti.*

Generalità: caratteristiche dei vari modi di trasporto;
Aspetti tipici del trasporto ferroviario;
Trasporti stradali: trasporti pubblici e trasporti privati merci e viaggiatori;
Aspetti tipici degli altri modi di trasporto (marittimo fluviale lacuale aereo per condotte);
Situazione e struttura del sistema dei trasporti in Europa con particolare riferimento all'Italia;
Il mercato dei trasporti e le sue caratteristiche;
I costi in generale;
Costi ferroviari e costi degli altri modi di trasporto;
Formazione dei prezzi nel mercato dei trasporti;
I prezzi dei vari modi di trasporto;
Lineamenti di politica economica dei trasporti: assetto dei trasporti terrestri interurbani assetto dei trasporti marittimi assetto dei trasporti aerei assetto dei trasporti metropolitani;
Programmazione e coordinamento: in particolare il piano nazionale dei trasporti e la programmazione nazionale il conto nazionale dei trasporti e le statistiche dell'attività di trasporto il problema della razionalizzazione degli investimenti;
La politica dei trasporti nella Comunità economica europea.

5) *Statistica metodologica Statistica economica.*

Metodologia statistica;
Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Impiego di macchine;
Tavole statistiche. Rappresentazioni grafiche e curve di distribuzione;
Serie e seriazioni;
Procedimenti grafici e matematici;
Analisi delle serie economiche temporali e previsioni economiche;
Variabilità dei fenomeni economici, loro movimento ciclico, stagionale;
Valori medi variabilità. Rapporti statistici;
Perequazione ed interpolazione;
Le relazioni statistiche;
Impianti meccanografici; impiego degli elaboratori elettronici;
Metodi di calcolo dei principali aggregati economici nazionali (produzione, valore aggiunto, reddito nazionale, consumi privati, ecc.);
Numeri indici dei prezzi (all'ingrosso, al consumo e del costo della vita) e della produzione;
Analisi statistica della domanda e dell'offerta;
Applicazione della teoria dei campioni ai fenomeni economici;
Programmazione economica. Ottimizzazione dei programmi;
Metodologie delle ricerche di mercato;
Elementi di statistiche ferroviarie.

6) *Ragioneria Tecnica industriale e commerciale.*

Il capitale delle imprese. Fatti amministrativi e di gestione;
Il calcolo dei costi di produzione e distribuzione;
L'ammortamento dei beni del capitale fisso e dei beni immateriali;
Ammortamento dei prestiti. Calcolo di tassi effettivi di impiego di denaro;
Scritture elementari e sistematiche;
Il bilancio di esercizio delle imprese individuali e sociali;
Bilancio preventivo e sue funzioni;
Fondo di riserva;
Il rapporto investimenti liquidità nell'impresa industriale;
Conti correnti cambio. Valori immobiliari;
Aziende industriali e di trasporto con particolare riguardo alle aziende divise;
Le aziende ferroviarie.

7) *Matematica finanziaria e attuariale.*

Interesse e sconto semplici e composti;
Rendite certe ed ammortamenti;
Prestiti indivisi e divisi in obbligazioni;
Probabilità;
Forme di assicurazione sulla vita;
Rendite vitalizie;
Riserve matematiche.

8) *Scienza delle finanze.*

Lineamenti generali;
Bisogni e servizi pubblici;
Teoria delle imposte e delle tasse;
Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive;
Finanza straordinaria;
Sistema tributario italiano;
L'obbligazione tributaria origine, modificazione ed estinzione dell'obbligazione.

9) *Contabilità di Stato.*

Teoria generale e disciplina delle entrate e delle spese pubbliche;
Bilancio di previsione e rendiconto dello Stato;
I contratti dello Stato e degli enti pubblici;
I servizi in economia;
I controlli sull'amministrazione dello Stato.

10) *Ordinamento contabile e finanziario dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.*

Il bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato classificazione e fasi di formazione delle entrate e delle uscite.

11) *Elementi di informatica.*

Sistema di elaborazione delle informazioni;
Trattamento dell'informazione nell'azienda;
Tecniche di programmazione;
Gestione dei dati;
Diagrammi di flusso;
Sistemi operativi;
Funzione di ordinamento e fusione;
Ricerca tabellare;
Sottoprogrammi;
Macroistruzioni;
Metodi di accesso;
Conoscenza di un linguaggio di programmazione.

B) Prove facoltative

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7 punti su 10 nelle prove scritte e non meno di 6 punti su 10 in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti d'identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino a 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero solo se superiore a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

2) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituti di istruzione universitaria;

3) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazioni « eccezionale » o equiparata, per ciascun anno (non saranno valutati i periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso).

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto *B*-2), qualora trattasi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto *B*-3).

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possono essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le documentazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati e invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica di segretario superiore di prima classe o equiparata, nonchè di segretario superiore o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine repentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autentica del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di 30 giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, la qualifica rivestita con la data dell'eventuale ultima promozione conseguita, se non presentato come titolo di preferenza, ovvero solo quest'ultimo attestato se ammesso a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 15.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nella qualifica di concorso.

Essi debbono inoltre possede i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nella qualifica di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nella qualifica di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata all'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 16.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con il trattamento economico della qualifica conseguita, ad essi spettante in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata — salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 395

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . .
Data e luogo di nascita .
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a quaranta posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, scienze economico-marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie ed assicurative, scienze economiche, economia politica, economia aziendale, sociologia, scienze economiche e sociali, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1978, n. 703, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della laurea in . . . . . .
conseguita in data . . . presso l'Università di . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola — per i dipendenti delle ferrovie dello Stato —, l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . ., previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3749)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso per il conferimento di undici posti di assistente di polizia

Le prove scritte del concorso per il conferimento di undici posti di assistente di polizia in prova, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1978, già fissate per i giorni 19 e 20 maggio 1978, presso il palazzo degli esami, in Roma, via Girolamo Induno n. 4, avranno luogo nei giorni 3 e 4 luglio 1978 con inizio alle ore 8,30 in Roma presso il palazzo dei congressi, ingresso posteriore viale dell'Arte.

(3815)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente e quattro posti di assistente presso il centro di riabilitazione in San Valentino;

due posti di assistente del centro delle anemie microcitemiche funzionalmente collegato alla divisione di ematologia;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(1697/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1978, n. 6.

Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1978 e bilancio pluriennale 1978-80.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1978)

(*Omissis*).

(3397)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 7.

Norme integrative delle leggi regionali numeri 11 e 12 del 31 agosto 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale appartenente alle categorie previste dagli articoli 91, 93 e 95 delle leggi regionali numeri 11 e 12 del 31 agosto 1974 sono estese le disposizioni di cui all'art. 89 delle leggi stesse.

Art. 2.

Il numero dei posti riservati alle categorie del personale elencato in nota alla tabella *A* allegata alla legge regionale 2 settembre 1977, n. 32, è specificato come segue:

1) personale dei CAT: posti 20;
2) personale dell'ISPES: posti 12;
3) personale dei gruppi consiliari: posti 14;
4) personale dell'ISSCAL: posti 3;
5) personale del C.R.P.E.: posti 1;
6) personale dei C.A.P.: posti 21;
7) personale dei soppressi consorzi di bonifica: posti 20 (di cui 13 di 2ª categoria - livello di concetto; 6 di 3ª categoria - livello esecutivo; e 1 di 4ª categoria - livello ausiliario);
8) personale del servizio stenografico e resocontazione del consiglio regionale: posti 7 (2 posti di livello direttivo e 5 posti di livello di concetto).

Per i posti riservati al personale previsto dai suesposti numeri da 1 a 6 la ripartizione per livelli resta subordinata alle risultanze del procedimento istruttorio di cui all'art. 98 delle leggi regionali n. 11 e n. 12/1974.

Art. 3.

All'onere di spesa corrente derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'anno 1978 con i fondi stanziati nel cap. 400 (stipendi ed assegni fissi di carattere continuativo al personale) e nel cap. 420 (assegni arretrati al personale in conseguenza dell'inquadramento) del bilancio 1978.

Per gli esercizi successivi gli oneri relativi all'attuazione della presente legge saranno finanziati con la stessa legge approvativa dal bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 marzo 1978

D'AIMMO

(3398)

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1978, n. 8.

Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, sono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, contributi in conto interessi, da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale di L. 500.000.000 per ogni esercizio dal 1978 al 1982 e la spesa farà carico al capitolo « Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » dello stato di previsione della spesa dell'anno 1978 e allo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.

L'attuazione delle rate suddette va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 2.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di prestito previste dalla presente legge è del 4,50 per cento.

Il concorso regionale è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso d'interesse in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, art. 34.

L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi del precedente comma, al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse, di altri diritti erariali, e quella di ammortamento calcolata al tasso d'interesse dovuto dai prestatari.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla giunta a favore di ciascun istituto o ente autorizzato, si provvede con delibera della giunta stessa sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto o ente medesimo.

Art. 3.

I prestiti avranno durata fino a cinque anni e saranno concessi nella misura del 75 % della spesa ammissibile, mentre per i coltivatori diretti e le cooperative il prestito sarà concesso nella misura del 90 % della predetta spesa ammissibile.

Art. 4.

La concessione dei prestiti è subordinata al nulla osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti dell'ordinamento produttivo dell'azienda, da rilasciarsi dal competente ufficio dell'assessorato all'agricoltura, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti medesimi.

Art. 5.

I prestiti saranno concessi a coltivatori diretti, ad operatori agricoli singoli o associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti e, nel loro ambito, da giovani compresi negli elenchi di cui alla legge sull'occupazione giovanile.

Art. 6.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, 2 giugno 1961, n. 454; 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25 giugno 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della somministrazione, sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20 % da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi provenienti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e nelle dotazioni di cassa nella misura indicata nel prospetto *A* annesso alla presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° aprile 1978

D'AIMMO

(*Omissis*).

(3750)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 *marzo 1978, n.* **12.**

Norme interpretative e modificative della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, concernente l'edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 6 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica dell'art. 22 della legge regionale *22 maggio 1975*, n. *26*, le eventuali condizioni più vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto entro il 22 ottobre 1971 si applicano anche agli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto dopo il 22 ottobre 1971 ma prima della entrata in vigore della predetta legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.

Le medesime condizioni più vantaggiose si applicano agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti a totale carico dello Stato, nonchè di quelli comunque in proprietà o in gestione a qualsiasi titoli degli istituti autonomi per le case popolari, e per i quali ricorrano i requisiti di cui al comma precedente.

Le disposizioni previste agli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non trovano applicazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e le domande degli interessati presentate ai sensi dell'art. 22 della citata legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, vengono perfezionate sulla base delle disposizioni nello stesso contenute.

Art. 2.

Dopo l'art. 10 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è aggiunto il seguente: .

« Art.10-*bis*. — Al fine di assicurare una sistemazione definitiva a tutti i nuclei familiari alloggiati alla data del 31 dicembre 1977 nelle installazioni dell'ex campo di concentramento militare in località "Villaggio Roma" del comune di Torviscosa, ove le stesse siano destinate alla demolizione per necessità di risanamento edilizio, il numero degli alloggi compresi nello intervento straordinario di edilizia residenziale pubblica a sensi dell'art. 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513, da parte dell'istituto autonomo per le case popolari competente va commisurato al numero dei nuclei familiari complessivamente da sistemare, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalle norme in vigore ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 marzo 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 *marzo 1978, n.* **13.**

Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario. Interventi regionali per l'esecuzione di esami e ricerche clinico-diagnostiche disposti dalle commissioni sanitarie per gli invalidi civili. Interventi regionali per la profilassi vaccinale delle malattie infettive e diffusive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 6 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE A COMMISSIONI E COMITATI OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 1.

Alla costituzione delle commissioni e dei comitati operanti nel settore sanitario nelle materie trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 e del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con altra legge regionale, la composizione delle commissioni e comitati, di cui all'art. 1 della presente legge, rimane quella prevista dalla normativa statale vigente con le seguenti modificazioni:

a) i funzionari medici o veterinari dei ruoli del Ministero della sanità si intendono sostituiti con funzionari medici o veterinari in servizio presso l'amministrazione regionale ovvero con personale medico o veterinario titolare di uffici comunali o consortili;

b) i funzionari amministrativi dei ruoli del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno si intendono sostituiti con funzionari delle specializzazioni amministrative in servizio presso l'amministrazione regionale.

Le qualifiche statali previste dalle norme attualmente vigenti in materia sono equiparate alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nel seguente ordine:

qualifiche di dirigente superiore o di primo dirigente o equiparate: dipendente regionale appartenente alla qualifica di dirigente;

altre qualifiche della carriera direttiva statale: dipendente regionale con qualifica non inferiore a consigliere;

qualifica della carriera di concetto statale: dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario;

qualifica delle carriere statali esecutiva e d'ordine: dipendente regionale con qualifica non inferiore a coadiutore.

Art. 3.

I consigli provinciali di sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono presieduti dall'assessore all'igiene ed alla sanità o in caso di sua assenza od impedimento dal medico provinciale competente per territorio.

Art. 4.

Le commissioni ed i comitati di cui all'art. 1 della presente legge, già costituiti alla data di entrata in vigore della stessa, continuano ad operare nell'attuale composizione e ciò fino alla scadenza prevista per i medesimi dalla normativa vigente.

Art. 5.

Ai componenti le commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, estranei alla pubblica amministrazione, compete, oltre al gettone di presenza previsto dalle vigenti leggi regionali, un compenso di L. 1.000 per ciascun soggetto visitato.

L'ammontare del compenso di cui al precedente comma potrà essere modificato con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere delle spese per il funzionamento successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, delle commissioni di cui al precedente art. 5 nella misura ivi prevista.

Art. 7.

Nell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1967, n. 25, sono soppresse le lettere *c*), *d*) nonchè le parole della lettera *e*), « nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi per farmacie di nuova istituzione e per quelle già esistenti e nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi ».

Art. 8.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge fanno carico al cap. 517 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

Capo II

INTERVENTI REGIONALI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI E RICERCHE CLINICO-DIAGNOSTICHE DISPOSTI DALLE COMMISSIONI SANITARIE PER GLI INVALIDI CIVILI.

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi l'onere delle spese necessarie per l'esecuzione di esami e ricerche clinico-diagnostiche connessi al funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 9 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 20 milioni, di cui lire 5 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria III, il cap. 1810 con la denominazione: « Spese per la esecuzione di esami e ricerche clinico-diagnostiche disposti dalle commissioni sanitarie per gli invalidi civili » e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 5 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 20 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1916 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti del precitato cap. 1810 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-81 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Capo III

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROFILASSI VACCINALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi l'onere delle spese necessarie per l'acquisto, la distribuzione e la conservazione di vaccini, sieri ed altri preparati profilattici per interventi al fine di prevenire manifestazioni epidemiologiche ed epzoologiche nell'uomo e negli animali.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 11 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 200 milioni di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria III, il cap. 1811 con la denominazione: « Acquisti, conservazioni e distribuzione di materiale profilattico » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per gli esercizi 1978-81, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 6, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimo).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti del precitato cap. 1811 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-81 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 marzo 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1978, n. **14**.

Ulteriore finanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani e rifinanziamento della legge regionale 4 maggio 1973, n. 36, concernente provvidenze a favore dell'apprendistato artigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 6 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ULTERIORE FINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1972, N. 3, CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO E LA SISTEMAZIONE DI CASE E DI CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA PER ANZIANI.

Art. 1.

Nel quadro degli interventi relativi alle finalità enunciate dall'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, è autorizzata — limitatamente alle opere di completamento, ammodernamento, adattamento e riparazione di edifici destinati a case ed a centri diurni di assistenza per persone anziane — l'ulteriore spesa di cui al successivo art. 2. Detta spesa può riguardare anche i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali

eccedenti gli accantonamenti a tale titolo previsti in progetto, nonchè dalla necessità di procedere ad appalti in aumento oppure ad un aggiornamento dei prezzi.

Per le opere indicate al precedente comma gli enti interessati dovranno presentare domanda all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 gennaio.

Dagli interventi di cui al presente articolo restano esclusi gli enti legittimati a beneficiare al riguardo della normativa regionale concernente l'opera di riparazione, risanamento e ricostruzione nelle zone del Friuli colpite dal sisma dell'anno 1976.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere complessivo di lire 2.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6944 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato per il piano di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 2.000 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 10 - 1977 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio medesimo).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo II

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1973, N. 36 CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO

Art. 3.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 100 milioni.

Potranno essere ammessi ai benefici di cui al comma precedente anche le domande presentate dai soggetti interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 2319 con la denominazione: « Contributi alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della Regione per la concessione di premi di avviamento al lavoro agli apprendisti che prestano la loro attività presso aziende artigiane » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1976, approvato dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1977.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 marzo 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1978, n. **15**.

Autorizzazione all'amministrazione regionale per l'acquisto delle azioni della « Società immobiliare triestina S.p.a. » proprietaria dell'albergo Regina di Trieste e destinazione del patrimonio sociale a finalità di pubblico interesse.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 6 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie le azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale, della « Società immobiliare triestina S.p.a. » con sede a Trieste, proprietaria dell'immobile costituente l'albergo Regina di Trieste e relative pertinenze.

Art. 2.

L'autorizzazione all'amministrazione regionale per l'acquisto delle azioni di cui all'art. 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che la Regione conservi la maggioranza assoluta del capitale sociale;

b) che il patrimonio sociale venga destinato ed utilizzato per fini inerenti alle attività istituzionali della Regione e, comunque, per scopi di pubblico interesse. In particolare l'immobile costituente l'albergo Regina potrà essere adibito, finchè ne perduri l'esigenza, a casa dello studente ed, a tal fine, potrà essere messo a disposizione, a titolo gratuito, dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Trieste;

c) che sia riservata alla giunta regionale la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della società ed all'assessore alle finanze la designazione di due membri effettivi ed uno supplente del collegio sindacale. Il presidente di questo ultimo organo dovrà inoltre essere scelto tra i predetti membri effettivi.

Al fine di garantire il vincolo di destinazione del patrimonio sociale e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente articolo, la Regione dovrà promuovere, attraverso i propri rappresentanti in seno agli organi sociali, le necessarie modifiche dello statuto della società.

Art. 3.

Per la ristrutturazione degli immobili da adibire agli usi previsti all'articolo precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla società, una volta espletati gli adempimenti previsti all'art. 2 della presente legge, l'importo di L. 150.000.000.

Per l'appalto dei lavori e l'esecuzione delle opere di ristrutturazione degli immobili la società è tenuta all'osservanza, in quanto compatibili, delle procedure previste dal titolo II, capo III, sezione II, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare annualmente alla società, una volta perfezionati gli adempimenti di cui all'art. 2 della presente legge, un contributo speciale per le spese di gestione e di mantenimento della società stessa nonchè per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili costituenti il patrimonio sociale.

Art. 5.

Per i fini previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.850 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione II, rubrica n. 3, cate-

goria IX, il cap. 5323 con la denominazione « Spese per l'acquisto delle azioni della "Società immobiliare triestina S.p.a." relativa all'immobile costituente l'albergo Regina di Trieste e relative pertinenze », e con lo stanziamento di lire 1.850 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 3, partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 6.

Per i fini previsti dall'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione II, rubrica n. 3, categoria XI, il cap. 5372 con la denominazione: « Finanziamenti alla "Società immobiliare triestina S.p.a." per la ristrutturazione dell'immobile costituente l'albergo Regina di Trieste e relative pertinenze » e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 3, partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7.

Per i fini previsti dall'art. 4 della presente legge viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al titolo I, sezione II, rubrica n. 2, categoria IV, il cap. 826 con la denominazione: « Contributo speciale alla "Società immobiliare triestina S.p.a." per la spesa di gestione e di mantenimento della società stessa nonchè per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili costituenti il patrimonio sociale ».

Lo stanziamento da iscrivere sul precitato cap. 826 della spesa sarà determinato, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 marzo 1978

COMELLI

(3027)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1978, n. 4-115/Legisl.

Trattamento di missione del personale del ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 21 *marzo* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale di Trento 14 marzo 1977, n. 3-90/Legisl.;

Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista l'opportunità di modificare il decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 14 marzo 1977, n. 3-90/Legisl., registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977, registro n. 19, foglio n. 145, con l'ulteriore specificazione riguardante il trattamento di missione da corrispondere al personale del ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 326 del 20 gennaio 1978;

Decreta:

Articolo unico

Alla tabella di missione del personale provinciale allegata alla legge provinciale n. 7 sopra citata, modificata da ultimo con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 14 marzo 1977, n. 3-90/Legisl., è aggiunta la seguente ulteriore specificazione:

« Con decorrenza 31 dicembre 1977 al personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali viene attribuito il seguente trattamento di missione:

a) al personale con il grado di maresciallo maggiore scelto e di maresciallo maggiore, viene attribuito il trattamento di missione spettante al personale con qualifica di coadiutore superiore;

b) al personale con il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario, brigadiere, vice brigadiere, guardia scelta e guardia, viene attribuito il trattamento di missione spettante al personale con qualifica di coadiutore principale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 gennaio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1978
Registro n. 14, *foglio n.* 136

(2898)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781290)